DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1980

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, al Regno del Belgio delle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(80/712/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/370/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che le disposizioni adottate dal Regno del Belgio per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE sono state oggetto di decisione favorevole della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva stessa ;

considerando che il Regno del Belgio ha presentato una domanda di rimborso delle spese effettuate durante il 1976 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole e che tale domanda è completa, formalmente regolare e conforme alle disposizioni della decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti (3) ;

considerando che, secondo quanto risulta dall'esame dei dati comunicati, sono state effettuate, alle condizioni fissate nella direttiva 72/159/CEE, spese imputabili per un importo di 41 121 463 FB ripartito come segue :

secondo l'articolo	8 :	20 243 362 FB
secondo l'articolo	10 :	1 228 851 FB
secondo l'articolo	11 :	19 368 000 FB
secondo l'articolo	12 :	281 250 FB
secondo l'articolo	13 :	—

che è pertanto opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsi il 25 % di tale importo pari a 10 280 366 FB ;

considerando che è stato versato un acconto di 7 710 275 FB in applicazione dell'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 72/159/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 74/581/CEE e che conseguentemente deve essere versato allo Stato membro un saldo di 2 570 091 FB ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugli aspetti finanziari e in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il contributo definitivo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, per le spese effettuate nel 1976 dal Regno del Belgio per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole è fissato in 10 280 366 FB.

Il saldo del contributo, cioè 2 570 091 FB, è versato al Regno del Belgio.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 90 del 3. 4. 1980, pag. 43.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.